

AVV. MARCO LOCATI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E IN CONSIGLIO DI STATO

REVISORE CONTABILE

Milano, 31 gennaio 2014

Ill.mo Sig.
Sindaco del
Comune di
CASTELLANZA

COMUNE DI CASTELLANZA – ENEL SOLE SRL
(Ric. TAR Lombardia di Milano, sez. IV, RGN 22/2014)
COMUNE DI CASTELLANZA – ENEL DISTRIBUZIONE SPA
(Ric. TAR Lombardia di Milano, sez. IV, RGN 288/2014)

Ho ricevuto gli atti relativi alle posizioni indicate in oggetto
e ringrazio per la fiducia accordatami.

Come richiesto, allego i disciplinari per il conferimento
d'incarico professionale di difesa e deleghe, necessarie per la
costituzione in giudizio, che prego di voler sottoscrivere e restituire
in originale presso il mio studio.

Distinti saluti.

M. Locati



COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prot.: 2460/2014 Data: 04/02/2014
Ufficio: 05 SEGRETERIA
Copia A: SINDACO - LL.PP.

Allegati.: NO

AVV. MARCO LOCATI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E IN CONSIGLIO DI STATO

REVISORE CONTABILE

INCARICO PROFESSIONALE DI DIFESA IN GIUDIZIO

Tra

COMUNE DI CASTELLANZA, (C.F. 00252280128) in persona del
Sindaco *pro tempore*

e

AVV. MARCO PIETRO LOCATI, con studio in Milano Via dei
Pellegrini n. 24, iscritto all'albo degli avvocati di Milano (CF
LCTMCP47B21F205P)

premesso che

- al Comune sono stati notificati ricorsi avanti al TAR di Milano da parte di ENEL SOLE S.R.L. (Rg. n. 22/2014, notificato in data 7 gennaio 2014, prot. n. 224/2014) e ENEL DISTRIBUZIONE SPA (Rg. n. 288/2014, notificato in data 14 gennaio 2014, prot. n. 664/2014).
- è stato interpellato per l'incarico di difesa l'avv. Marco Pietro Locati, che già assiste il Comune in altre procedure;
- l'avvocato ha informato il Comune sul grado di complessità dell'incarico e ha comunicato di essere assicurato per la RC professionale mediante polizza Assicurazione Generali n. 312364211 del 14 aprile 2011.

si conviene e si stipula

quanto in appresso

1) Il Comune di Castellanza conferisce all'Avv. Marco Pietro Locati, con studio in Milano, Via dei Pellegrini n. 24, l'incarico di difesa giudiziale nel ricorso in premesse indicato.

L'incarico è prestato sotto la responsabilità qualificata del

professionista.

2) L'Avvocato fornisce le prestazioni richieste avvalendosi della propria organizzazione di studio professionale, ivi compresi i propri collaboratori, da cui può farsi sostituire, fermo restando l'incarico e ogni responsabilità relativa in capo all'avvocato medesimo.

3) Il compenso professionale è convenuto come segue:

a) Onorari per:

- esame di studio della posizione, conferenze in studio € 2.000,00
- per l'atto di costituzione € 250,00
- per ogni istanza o adesione a istanze avversarie € 250,00
- per ogni memoria o scritto difensivo
per ciascun ricorso da € 1.500,00 a € 5.000,00
- per la discussione € 800,00
- per gli adempimenti successivi € 250,00

b) spese

- spese a forfait per la posizione 7,50 % onorari
- concorso spese generali 12,50 % onorari

c) oneri

- maggiorazione Cassa avv. 4% totale notula
- IVA 22% su totale notula più maggiorazione

4) In caso di rinuncia, perenzione, cessata materia del contendere, sopravvenuta carenza d'interesse o simili pronunce in rito sono dovuti oltre spese e oneri, onorari calcolati ai sensi dell'art. 3 precedente e comunque non inferiori alla misura dell'acconto stabilito dall'articolo successivo.

I compensi stabiliti con il presente atto sono dovuti per attività prestate presso lo studio professionale o presso il TAR.

Per prestazioni da effettuarsi presso il cliente o in altri luoghi è dovuta indennità di vacanza pari a euro 500,00 per mezza giornata o frazione compresi i tempi di viaggio.

5) Ai fini della previsione di spesa, in via di preventivo di massima la spesa può essere presunta per ciascun ricorso in euro 5.000,00, oltre oneri (totale euro 6.344,00) di cui da versare per ciascun ricorso nell'esercizio al conferimento dell'incarico, un acconto di euro 2.500,00, oltre oneri (totale euro 3.172,00).

6) La nota delle prestazioni e il compenso definitivo saranno comunicati dall'avvocato al termine del giudizio, prima dell'emissione del titolo di spesa, ai fini del rifinanziamento della spesa eventualmente impegnata in misura insufficiente.

7) Il titolo di spesa è costituito dalla fattura IVA, che, salvo preventiva liquidazione, deve essere pagato entro 120 giorni dalla presentazione, con deduzione della ritenuta d'acconto.

Decorso il suddetto termine sono dovuti gli interessi legali.

8) Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, sono applicabili le disposizioni del codice civile.

Milano – Castellanza, 31 gennaio 2014

